

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 809)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1969
(V. Stampato n. 1659)

presentato dal Ministro delle Finanze

(REALE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PRETI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(TANASSI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(COLOMBO VITTORINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1969

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni
prodotti tessili

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: fino al 31 dicembre 1969;

all'articolo 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1970;

dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6-bis:

È prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.

Sono altresì prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni;

all'articolo 8 sono aggiunte le parole: Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento;

dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente articolo 8-bis:

La voce doganale ex 53.02 a) « Peli fini o grossolani, in massa; peli fini », inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, nella tabella dei prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta gene-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rale sull'entrata all'esportazione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio all'importazione ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, è modificata come segue:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota di imposta	
		Da restituire sui prodotti esportati	Di conguaglio sui prodotti importati
ex 53.02	Peli fini o grossolani, in massa:		
	ex B. altri:		
	ex II peli fini:		
	a) di coniglio d'angora	(a) 3,60	(a) 3,60
	c) di coniglio (escluso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato	(a) 3,60	(a) 3,60

(a) Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3.

l'articolo 9 è sostituito con il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è abrogato.

Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi, l'imposta generale sull'entrata è dovuta con le modalità e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni;

dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:

Art. 9-bis. — L'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 7 ottobre 1965, numero 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificato dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, e prorogato dal decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito nella legge 7 dicembre 1967, numero 1155, è sostituito dal seguente:

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti ».

Art. 9-ter. — Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* prodotti di cui all'articolo 12, lettera *b)*, della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,35 per cento;

b) prodotti elencati nella tabella allegata *b)* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 1,90 per cento;

c) prodotti elencati nella tabella allegata *c)* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o crini: 2,50 per cento »;

l'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative all'accertamento e alla repressione delle violazioni.

ALLEGATO

Decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 3 luglio 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalle leggi 21 marzo 1958, n. 767, e 1° marzo 1968, n. 245;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successiva proroga;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successiva proroga;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere la applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche e di istituire un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di cotone, nonchè di apportare talune modificazioni in materia di imposta generale sull'entrata ed imposta di fabbricazione su taluni tipi di filati e lamette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonchè della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) del-

l'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.

Art. 2.

I filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente articolo 1 ed i relativi manufatti e confezioni esportati all'estero fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a fruire della restituzione della imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi I) e II) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Art. 3.

Nel periodo di sospensione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per i filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente articolo 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, numero 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta alla aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dalla legge 15 gennaio 1968, n. 3, si applica sull'entrata imponibile una addizionale speciale nelle misure sotto-indicate:

voce doganale 662 — Cotone in massa 5 %
» » 664 — Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti 5 %
» » 665 — Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte 5 %.

Art. 4.

Le aliquote previste dal precedente articolo 3 si applicano anche per la importazione dall'estero delle materie prime tessili contemplate dall'articolo medesimo.

Art. 5.

L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3, non è dovuta quando le materie prime tessili contemplate nell'articolo medesimo vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dal-

l'estero per essere impiegate in usi diversi dalla produzione di filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Per fruire del trattamento di esenzione previsto dal precedente comma, le imprese interessate debbono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle intendenze di finanza per le materie prime acquistate nello Stato o alla dogana per quelle importate dall'estero, l'attività da esse esercitata, indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità; tale dichiarazione deve essere corredata da un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante la veridicità della dichiarazione stessa, nonchè da un certificato del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione comprovante che l'impresa interessata non esercita attività di produzione dei filati di cui al precedente comma.

Qualora le materie prime tessili acquistate nello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione dei filati di cui al precedente articolo 1 ovvero vendute ad imprese esercenti la produzione di filati di cui allo stesso articolo 1, colui che utilizza o vende le predette materie prime per la filatura, è tenuto ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 sulla base del prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego, ovvero sul prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante la emissione di fattura o di altro equivalente documento.

Art. 6.

Nel periodo di applicazione dell'addizionale speciale istituita con il precedente articolo 3 per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative:

a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni contenenti filati di cotone di cui al paragrafo I) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, numero 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 1,35 per cento;

b) prodotti elencati nella tabella allegato B) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni contenenti filati di cotone di cui al paragrafo I) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 1,90 per cento;

c) filati di cotone elencati nella tabella allegato C) alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni di cui al paragrafo I) dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 2,50 per cento.

In ogni caso le aliquote di cui al precedente comma vanno ridotte di una percentuale pari al rapporto tra il peso delle materie prime

diverse dal cotone contenute nel prodotto ed il peso totale del prodotto stesso.

Le disposizioni del presente articolo concernente la restituzione si applicheranno per i prodotti esportati a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla lanatura delle pelli contemplate nell'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'imposta generale sulla entrata di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, una volta tanto nella misura del 2,50 per cento sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto, ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di lanatura agli altri reparti d'impiego.

Art. 8.

L'addizionale speciale di cui all'articolo unico della legge 29 maggio 1967, n. 370, è ridotta per le lane e peli, cardati o pettinati di cui alla voce doganale 650 inclusa nella tabella allegato A) della legge 12 agosto 1957, n. 757, al 3,60 per cento.

Art. 9.

L'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, è abrogato.

L'imposta generale sull'entrata assolta sul cotone in massa depurato dai semi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, assorbe quella che sarebbe dovuta per la vendita del cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme).

Art. 10.

Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

Art. 11.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stabilite per i filati delle fibre tessili appresso indicate, nelle seguenti misure:

I) per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa oppure di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto di ginestra, di gelsolino e simili, misurante:

a) fino a 250 metri	L.	1
b) più di 250 fino a 610 metri	»	3
c) » » 610 » » 890 »	»	4
d) » » 890 » » 1.990 »	»	5
e) » » 1.990 » » 3.100 »	»	7
f) » » 3.100 » » 3.900 »	»	14
g) » » 3.900 » » 8.000 »	»	31
h) » » 8.000 » » 12.000 »	»	52
i) » » 12.000 » » 28.000 »	»	82
l) » » 28.000 » » 35.000 »	»	138
m) » » 35.000 » » 50.000 »	»	198
n) oltre 50.000 metri	»	285

Sono esenti dall'imposta di fabbricazione i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, non più di 890 metri, ottenuti da esercenti filatori a mano e dagli stessi destinati alla fabbricazione di cordami o di spaghi;

II) per ogni chilogrammo di filato di juta, L. 7.

Art. 12.

I commi primo e secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite, per le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente superiore a 20 e a 40 micron, nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:

a) fino a 150 grammi	L.	91
b) più di 150 grammi fino a 170 grammi	»	75
c) » » 170 » » 200 »	»	57
d) » » 200 » » 250 »	»	40
e) » » 250 » » 300 »	»	30
f) oltre 300 grammi	»	20

Le lamette e simili, polipropileniche e polietileniche quando abbiano uno spessore rispettivamente non superiore a 20 e a 40 micron, debbono essere assoggettate al pagamento dell'imposta di fabbricazione con

l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi *H*) ed *L*) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349. Dette lamette, ove siano destinate alla fabbricazione di sacchi ovvero di tele per sacchi, imballi e simili, per essere ammesse al pagamento dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste nel presente articolo, debbono essere prodotte ed impiegate nell'uso sopraindicato sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate ».

Art. 13.

L'articolo 2 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni, sono stabilite per le lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore superiore rispettivamente a 50 e a 70 micron e che si sibrillino sotto torsione fino a 800 giri per metro, nelle seguenti misure:

per ogni chilogrammo di dette lamette che, nella lunghezza di 4500 metri, pesano:

a) fino a 1000 grammi	L. 20
b) più di 1000 fino a 1450 grammi	» 14
c) » » 1450 » » 3000 »	» 12
d) » » 3000 » » 4400 »	» 8
e) » » 4400 » » 5800 »	» 6
f) oltre 5800 grammi	» 5

Le aliquote di cui al precedente comma si applicano anche per le lamette e simili polipropileniche a peso specifico ridotto mediante espansione, prodotte, accartocciate e raccolte crociate su rocche da corderia.

Le lamette e simili, satinare, polietileniche e polipropileniche, aventi spessore non superiore a 0,3 millimetri, sono soggette al pagamento delle aliquote d'imposta previste per i filati di cui ai paragrafi *H*) ed *L*) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349 ».

Art. 14.

L'articolo 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito come segue:

« Sono esenti dal pagamento dell'imposta di fabbricazione i monofili di fibre artificiali, sintetiche e i filati di vetro, quando vengano tagliati in spezzoni della lunghezza non superiore a 60 centimetri nello stesso stabilimento di produzione o in quello d'impiego sotto vigilanza fiscale continuativa.

Quando il taglio dei prodotti indicati al precedente comma, nazionali od esteri, avviene presso lo stabilimento d'impiego, detti prodotti debbono essere avviati alla ditta destinataria col vincolo della bolletta a cauzione.

È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sostituire presso gli stabilimenti d'impiego la vigilanza fiscale continuativa con quella saltuaria e di stabilire le modalità e le cautele di sicurezza fiscale idonee a garantire gli interessi dell'Erario.

Sono altresì esenti dal pagamento della sovrimposta di confine i monofili di fibre artificiali e sintetiche e i filati di vetro, importati dall'estero già tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, nonchè i manufatti fabbricati con detti spezzoni ».

Art. 15.

Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti stabilimenti, nei quali si impiegano lamette e simili polipropileniche e polietileniche, aventi spessore rispettivamente non superiore a 20 e a 40 micron, nella fabbricazione di sacchi e di tele per sacchi, imballi e simili, debbono prestare cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante sulla quantità massima di lamette custodite nel magazzino vincolato alla finanza ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, è sostituito dal seguente:

« I fabbricanti di nastri artificiali e sintetici ottenuti da lamine e aventi la larghezza apparente superiore a 5 ma non a 100 millimetri ed uno spessore non superiore a 0,3 millimetri, debbono, almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia, nella quale saranno indicati:

- a) la ditta e chi la rappresenta;
- b) la denominazione della località in cui si trova la fabbrica;
- c) la qualità nonchè la quantità massima di nastri che la ditta intende produrre giornalmente ».

Art. 17.

Il paragrafo H) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, è sostituito dal seguente:

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« *H*) Per ogni chilogrammo di filato di fibra sintetica polietilenica che, nella lunghezza di 4500 metri, pesa:

a) meno di 11 gr.	L.	357
b) gr. 11 fino a 30 gr.	»	149
c) più di 30 gr. fino a 45 gr.	»	112
d) » » 45 » » » 150 »	»	91
e) » » 150 » » » 170 »	»	78
f) » » 170 » » » 200 »	»	60
g) » » 200 » » » 450 »	»	42
h) » » 450 »	»	23 ».

Art. 18.

È soppresso il disposto con l'articolo 22 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24.

Art. 19.

I canoni unitari di abbonamento da determinare per l'anno 1969, per i filati di fibre artificiali e sintetiche a filamento continuo nonché per i filati di vetro, non possono superare le rispettive misure stabilite per l'anno 1968.

Art. 20.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista per le lamette e rispettivi manufatti e confezioni, esportati all'estero, continuerà ad effettuarsi con le aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24, e dall'articolo 1, lettere *H*) ed *L*), del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349:

a) per le lamette e simili polietileniche e polipropileniche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, esportate all'estero fino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per i manufatti fabbricati con le lamette di cui alla lettera a), esportati all'estero fino al settantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) per le confezioni fabbricate con le lamette di cui alla precedente lettera a), esportate all'estero fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

La minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata in lire 2.500.000.000 per l'anno finanziario 1969, viene compensata con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul

capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE — E. COLOMBO —
PRETI — TANASSI — V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA